
REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELLA VALLE DEL CHIESE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 22.12.2003

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28, onde assicurare un efficiente ed efficace servizio di polizia locale, disciplinano:

- a) il servizio di polizia locale,
- b) l'istituzione e l'organizzazione del Corpo intercomunale di polizia locale,
- c) l'organico e lo stato giuridico degli addetti al Corpo intercomunale di polizia locale.

Art. 2

Fonti normative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:

- a) legge 7 marzo 1986, n. 65;
- b) legge regionale 19 luglio 1992, n. 5;
- c) legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.;
- d) legge regionale 5 marzo 1993, n. 4;
- e) legge regionale 31 luglio 1993, n. 13;
- f) legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28;
- g) convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale della Valle del Chiese, così come approvata dai comuni aderenti;
- h) contratti collettivi provinciali di lavoro degli Enti Locali.

Art. 3

comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati divenute esecutive, sono trasmessi a cura del Comune di Storo capofila:

- a) al Commissario del Governo,
- b) al Ministero dell'interno,
- c) alla Provincia autonoma di Trento.

CAPO II SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 4

Funzioni di polizia locale

1. I comuni convenzionati conservano la titolarità delle funzioni di polizia locale nelle materie di loro competenza e in quelle ad essi delegate.

2. I comuni convenzionati, al fine di fornire prestazioni omogenee idonee a prevenire condotte in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica oltretutto il sereno svolgimento di tutte quelle attività, pubbliche o private, utilizzate a fini di benessere della collettività e di reprimere le violazioni già verificatesi di norme amministrative e penali impedendone gli eventuali ulteriori effetti, demandano, nell'ambito dei propri territori e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, al Corpo intercomunale di polizia locale, gestito in forma associata attraverso apposito personale, l'espletamento delle funzioni di:

- a) polizia municipale,
- b) polizia giudiziaria,
- c) polizia stradale,
- d) polizia di pubblica sicurezza,
- e) collaborazione con le Forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni.

Art. 5

Funzioni di polizia municipale

1. Le funzioni di polizia municipale, nell'ambito territoriale di competenza, consistono nel:

- a) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni;
- b) accertare e rilevare gli illeciti amministrativi, al fine di perseguirne la repressione e di applicare le relative sanzioni;
- c) svolgere servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza connessi alle attività istituzionali dei comuni;
- d) espletare attività inerenti la tutela del patrimonio comunale, della sicurezza, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- f) partecipare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate ai comuni;
- g) concorrere, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- h) collaborare nell'attività didattica di educazione alla sicurezza stradale negli istituti scolastici.

Art. 6

Funzioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale di competenza, consistono:

- a) nel dovere, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;
- b) nello svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria; nell'esercizio di dette funzioni gli agenti addetti al Corpo assumono la qualità di agente di polizia giudiziaria, gli addetti al coordinamento ed al controllo la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, come stabilito dall'art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65.

3. Nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria: il comandante del Corpo intercomunale di polizia locale, il vice comandante ed i coordinatori, nonché gli agenti che hanno conseguito l'idoneo attestato. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti di polizia municipale.

Art. 7

Funzioni di pubblica sicurezza

1. Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza consistono nel collaborare con le Forze di polizia di Stato per specifiche operazioni.

2. La competente autorità della polizia di Stato al fine di fruire della collaborazione degli addetti al servizio di polizia locale rivolge apposita motivata richiesta, anche verbale, salvo successiva conferma scritta, al sindaco.

3. Per l'esercizio di tali funzioni, il sindaco comunica i necessari dati anagrafici e giuridici degli addetti al servizio di polizia locale al Commissario del Governo, il quale conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a coloro nei cui confronti sia stato accertato preventivamente il possesso dei seguenti requisiti:

-
- a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misura di prevenzione;
 - c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati e destituito dai pubblici uffici.

4. Il Commissario del Governo, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

Art. 8

Funzioni di polizia stradale

1. Le funzioni di polizia stradale, nell'ambito territoriale di competenza, consistono nel:

- a) prevenire ed accertare le violazioni delle norme in materia di circolazione stradale;
- b) rilevare gli incidenti stradali;
- c) predisporre ed eseguire i servizi idonei a regolare il traffico;
- d) eseguire la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) tutelare e controllare l'uso della strada;
- f) concorrere al soccorso automobilistico e stradale;
- g) collaborare a studi sul traffico.

CAPO III

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 9

Istituzione del Corpo intercomunale di polizia locale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, della legge regionale 19 luglio 1992 n. 5, della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28, della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale della Valle del Chiese è istituito il Corpo intercomunale di polizia locale, denominato **«Polizia municipale della Valle del Chiese»** (nel proseguo solo "Corpo") la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative a cui, di volta in volta, si fa rinvio.

2. Il Corpo è costituito:

- a) dagli appartenenti al servizio di polizia municipale della Valle del Chiese comprendente due vigili a tempo indeterminato di cui uno in C11 e un altro in C9 in organico nel comune di Storo e un vigile a tempo determinato in B6 in organico al Comune di Roncone, che potrà passare all'organico di Storo per passaggio diretto, per comando o altra modalità da valutare e che per 3/12 sarà a carico dei comuni poiché questa era la situazione esistente nel 2002 e per 9/12 sarà finanziato dalla provincia;
- b) dal personale che verrà assunto dal comune capofila in applicazione dell'art. 4 della convenzione per la gestione associata del servizio e nei limiti del contingente numerico stabilito all'art.13 del presente regolamento.

Art. 10

Direzione e vigilanza

1. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 2 e 9 della L. 65/1986 e dagli artt. 2 e 5 della LP 28/1993, la titolarità delle funzioni di polizia locale spetta ai singoli comuni; ai sindaci degli stessi (o assessori da questi delegati) compete impartire le direttive e vigilare sullo svolgimento delle predette funzioni.

2. Nell'ambito della gestione associata del servizio, attivata ai sensi dell'art. 3 della LP 28/1993, gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità del servizio svolto dal Corpo intercomunale sono adottati, sulla base delle indicazioni del responsabile dello stesso, dalla conferenza permanente dei sindaci dei comuni convenzionati; tale organismo provvede inoltre a verificare, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione illustrativa redatta dal responsabile del Corpo.

3. I comuni convenzionati, pur rimanendo titolari delle funzioni di polizia locale nelle materie di competenza, delegano il sindaco che a turno svolge le funzioni di presidente della Conferenza permanente dei sindaci prevista all'art. 6 della convenzione ad impartire le direttive operative e di dettaglio per lo svolgi-

mento delle funzioni di polizia locale, a vigilare sull'espletamento del servizio e ad adottare i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti che non siano di competenza degli organi di gestione o dei singoli sindaci dei comuni convenzionati in qualità di ufficiali di governo.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria nonché di agente di pubblica sicurezza, il personale del Corpo dipende operativamente e funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 11

Dipendenza

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art.10, 1° e 2° comma, il Corpo dipende dal sindaco che a turno presiede la conferenza permanente dei sindaci dei comuni convenzionati come istituita dall'art. 6 della convenzione o suo delegato che richiede i servizi direttamente al comandante. Il personale non deve corrispondere a richieste pervenute direttamente, se non nei casi di assoluta urgenza. Qualora questo avvenga deve darne, appena possibile, notizia al comandante.

2. Il sindaco, presidente di turno della conferenza, riferisce al sindaco del comune di Storo, capofila, quanto occorre per svolgere le funzioni proprie e riferire alla provincia in merito alla corresponsione dei contributi.

3. Per i servizi non programmabili i sindaci dei comuni convenzionati faranno richiesta direttamente al comandante.

Art. 12

Stato giuridico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo è disciplinato in conformità agli accordi provinciali di lavoro del comparto Autonomie locali, nonché ai principi contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65, nella legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e s.m., e nella legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28.

2. Il rapporto organico del personale del Corpo già in servizio presso i comuni convenzionati rimane instaurato con il Comune di appartenenza; mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti di tutti i comuni convenzionati. Analogamente, per il personale che verrà assunto dal comune Capofila il rapporto funzionale si instaura nei confronti di tutti i comuni convenzionati.

3. In caso di scioglimento e/o cessazione della gestione associata ovvero di recesso dalla stessa da parte di uno degli enti aderenti, il personale di nuova assunzione viene trasferito alle dipendenze dei comuni convenzionati, secondo gli impegni assunti dagli enti aderenti ed esplicitati nel progetto di convenzione per la gestione associata. Il contratto individuale di lavoro deve sancire la preventiva accettazione del dipendente assumendo all'eventuale trasferimento presso ciascuno dei comuni convenzionati.

4. Il trasferimento del dipendente nell'organico del singolo ente si effettua mediante mobilità, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente ricevente in relazione al profilo professionale ricoperto, e, nell'ambito di figure dello stesso profilo, della preferenza espressa dal dipendente interessato. A parità di condizioni e profilo, in caso di più richieste di trasferimento, è data precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio, e, nel caso di uguale anzianità, di maggiore età anagrafica; in difetto di preferenze espresse, è trasferito il dipendente con minore anzianità.

Art. 13

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Corpo è determinata tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) consistenza della popolazione residente;
- b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- c) sviluppo edilizio;
- d) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- e) presenze turistiche;
- f) indice di motorizzazione;
- g) caratteristiche socio-economiche del territorio;
- h) presenze scolastiche;
- i) presenza di nodi stradali;
- j) presenza di organi o uffici periferici della Amministrazione statale, regionale e provinciale;
- k) fenomeni di pendolarismo;

2. Il contingente numerico programmato per il Corpo è di n. 9 unità, di cui n. 1 comandante, n. 1 vicecomandante, n. 6 agenti di polizia municipale e n. 1 assistente amministrativo. Di questi due unità sono già assunte a tempo indeterminato e una tempo determinato. Il comune di Storo capofila assumerà un collaboratore di polizia municipale in categoria C evoluto livello 12, altri quattro vigili municipali di cui uno a tempo determinato e potrà incardinare nel proprio organico secondo modalità da valutare il vigile assunto a tempo determinato dal comune di Roncone e un assistente amministrativo a tempo indeterminato.

Art. 14

Gradi e simboli distintivi

1. Gli addetti al Corpo sono distinti secondo i rispettivi gradi, così come previsti dall'allegato B della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28.

2. I suddetti gradi hanno una funzione meramente simbolica ai fini della determinazione della gerarchia interna e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 15

Qualifiche rivestite dal personale del Corpo

1. Il personale del Corpo, nell'ambito territoriale dei comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria e livello di appartenenza, riveste la qualifica di:

- a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del c.p.;
- b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 2, del c.p.p.;
- c) ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 3, del c.p.p.;
- d) agente di polizia stradale, ai sensi dell'art. 5, lettera b) della legge n. 65/86 e dell'art. 12, comma 1°, lett. e) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
- e) agente ausiliario di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 7.3.1986, n. 65.

2. Il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza è disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 65/86.

Art. 16

Gerarchia interna

1. La gerarchia interna al Corpo è individuata:

- a) secondo l'ordine decrescente delle categorie e livelli ricoperti dagli appartenenti;
- b) a parità di categoria, dal livello ricoperto;
- c) a parità di livello, dai rispettivi gradi di cui all'art. 14;
- d) a parità di grado, dall'anzianità di servizio;
- e) a parità di anzianità nello stesso grado, dall'età.

Art. 17

Uniformi

1. Gli appartenenti al Corpo intercomunale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

2. Agli appartenenti al Corpo vengono assegnate le uniformi da indossare durante lo svolgimento del loro servizio.

3. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

4. Le uniformi da assegnare in dotazione sono di due tipi:

- a) ordinarie, da indossare durante il normale servizio;
- b) di onore e di rappresentanza, da indossare durante il servizio prestato per particolari cerimonie e manifestazioni solenni.

5. L'uso della divisa di onore e di rappresentanza è disposta dal comandante del Corpo.

6. I capi e gli oggetti costituenti le uniformi ordinarie e le caratteristiche per ciascuno di loro sono fissate dall'allegato A della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28.

7. Lavaggi, riparazioni e sostituzioni dei capi e degli oggetti costituenti le uniformi avvengono secondo necessità a discrezione del comandante d'intesa con il presidente della conferenza dei sindaci. Le spese sono a carico dei comuni convenzionati, a meno che guasti o logoramenti dipendano da incuria.

Art. 18

Placca e tesserino di riconoscimento

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto al Corpo è dotato di:
 - a) una placca di riconoscimento, in metallo, secondo quanto previsto dall'allegato A della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28 da applicare sull'uniforme, all'altezza del petto, sulla parte alta della tasca superiore sinistra;
 - b) un tesserino di riconoscimento, con scritte «polizia municipale della Valle del Chiese», nome e cognome, luogo e data di nascita, grado e qualifica del dipendente titolare, fotografia, che il personale autorizzato a svolgere servizio d'istituto in abito civile è tenuto ad esibire nel caso in cui debba far conoscere la propria qualifica o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna.
2. Il tesserino è di materiale idoneo a non essere alterabile e deve essere sempre portato con sé durante il servizio prestato sia in uniforme, che in abiti civili, per qualificarsi.
3. Alla cessazione del servizio attivo il tesserino deve essere restituito e in caso di sospensione dal servizio viene ritirato.
4. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando ed ai competenti organi di polizia lo smarrimento o la sottrazione del tesserino di riconoscimento.

Art. 19

Modalità per indossare l'uniforme

1. Tutti gli appartenenti al Corpo hanno il dovere di indossare durante l'espletamento del servizio l'uniforme completa, in perfette condizioni di pulizia e di ordine, in modo da assicurare la dignità ed il decoro della propria persona e garantire il prestigio del Corpo e della pubblica funzione svolta.
2. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio è consentito, per un periodo limitato, espletare il servizio indossando abiti civili. In tali ipotesi gli addetti al Corpo devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal comandante.
3. Sulla divisa è consentito portare, oltre ai simboli distintivi del grado, decorazioni o distintivi attestanti particolari meriti o specializzazioni professionali, con cui fregiarsi all'altezza del petto sulla tasca superiore sinistra o sulla parte alta della manica sinistra, purché preventivamente autorizzati dal comandante.
4. È assolutamente vietato indossare anche parte dell'uniforme fuori dal servizio, eccezione fatta per il percorso dalla residenza al luogo di lavoro.
5. Sono consentiti servizi in borghese solo con autorizzazione scritta del comandante per l'espletamento di particolari eccezionali servizi.

CAPO IV SERVIZI E NUCLEI OPERATIVI

Art. 20

Tipologia dei servizi

1. I servizi di polizia locale si distinguono in:
 - a) servizi interni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'interno degli uffici del Corpo;
 - b) servizi esterni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'esterno o in locali diversi da quelli destinati al Corpo.
2. Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo di svolgere i servizi secondo le disposizioni impartite; qualora si tratti di servizi esterni questi devono essere svolti a piedi o con l'utilizzo dei mezzi veicolari, nonché delle attrezzature assegnate al Corpo.
3. Gli addetti che svolgono i servizi esterni sono collegati al Comando con apparecchi ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari, di cui deve essere sempre mantenuto acceso il collegamento.

Art. 21
Istituzione servizi

1. Sono istituiti i seguenti servizi:
 - a) servizio interno, per l'espletamento dell'attività d'ufficio;
 - b) servizio di vigilanza per lo svolgimento di ogni attività istituzionale relativa alla viabilità, ai regolamenti comunali, alle leggi e regolamenti anonari, di edilizia ed ambientali;
 - c) servizio di piantonamento, presso la sede del Corpo, da svolgersi, eventualmente, anche di notte;
 - d) servizio di pattugliamento, anche notturno.
2. Può essere istituito il servizio di reperibilità nei casi di pronto intervento al fine di far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza, e per garantire in queste ipotesi la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati.
3. Il comandante del Corpo adotta i provvedimenti per dare attuazione ai servizi previsti dal precedente comma, sentita la conferenza dei sindaci.

Art. 22
Nuclei operativi

1. Al fine di assicurare maggiore funzionalità ed efficienza del servizio, nonché speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa il Corpo, compatibilmente con la copertura dell'organico programmato, è organizzato per l'espletamento delle funzioni istituzionali e secondo criteri di omogeneità nei seguenti nuclei operativi:
 - a) I Nucleo. - polizia annonaria commerciale ecologica e amministrativa. Gli addetti al nucleo provvedono:
 - a vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti e ordinanze in materia di polizia annonaria, di commercio a posto fisso, di commercio su aree e spazi pubblici, di esercizi pubblici e per le altre attività previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/77;
 - ad eseguire accertamenti ed informazioni nella fase istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali da rilasciare dai rispettivi competenti uffici;
 - ad effettuare rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività commerciali e artigianali;
 - a controllare l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici con qualsiasi tipo di strutture, per ogni tipo di attività e manifestazione;
 - a esprimere pareri istruttori su installazioni varie su spazi e aree pubblici;
 - a controllare il rispetto delle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni;
 - a svolgere i controlli previsti dalla normativa ambientale ed ecologica con riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e al DPGP.26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e altre norme di polizia ambientale ed ecologica;
 - agli altri adempimenti assegnati dal comandante.
 - b) II Nucleo Servizi di polizia stradale, viabilità e traffico. Gli addetti al nucleo provvedono:
 - alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione di violazioni di norme in materia di circolazione stradale;
 - alla vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze;
 - alla redazione di piani e studi inerenti la circolazione stradale ed alla relativa segnaletica;
 - alla rilevazione tecnica, anche attraverso la compilazione di planimetrie e rilevazioni fotografiche, degli incidenti stradali ed alla redazione dei relativi rapporti per i fini istituzionali;
 - alla prestazione di opera di soccorso in caso di incidenti stradali e in genere nei casi di infortuni privati e pubblici;
 - all'assistenza del servizio di rimozione coatta, attraverso il carro attrezzi, per la rimozione di veicoli;
 - alla vigilanza sulla quiete e pulizia dell'abitato;
 - all'espletamento del servizio di pattugliamento notturno
 - agli altri adempimenti assegnati dal comandante.
 - al controllo, ove necessario e su richiesta degli Uffici tecnici comunali, volto alla prevenzione e alla repressione delle eventuali difformità e/o abusi in materia edilizia in violazione di leggi, regolamenti ed ordinanze;
 - a redigere relazioni, denunce e rapporti inerenti la predetta attività di controllo in materia edilizia;
 - a vigilare per il rispetto delle leggi, regolamenti e ordinanze in materia di polizia rurale,
 - agli altri adempimenti assegnati dal comandante.

c) Servizi amministrativi. Sono affidati all'assistente amministrativo. Sotto la responsabilità del comandante l'addetto provvede a:

- alla tenuta del protocollo e dei registri necessari al funzionamento generale del Corpo;
- all'attività amministrativo/contabile di segreteria del Comando;
- all'attività inerente le funzioni di polizia giudiziaria;
- alla compilazione di relazioni, rapporti, denunce relativi a violazioni contravvenzionali;
- alla redazione di statistiche;
- alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative, comminate in relazione a violazioni di leggi e regolamenti, accertate dagli addetti al Corpo;
- alla tenuta della centrale radio operativa;
- all'assunzione di informazioni relative ai residenti nei comuni convenzionati;
- agli altri adempimenti assegnati dal comandante.

2. Al servizio di protezione civile sono tenuti a partecipare, ove necessario, tutti gli appartenenti al Corpo.

3. Gli operatori di polizia municipale di ciascun nucleo possono essere chiamati a svolgere i servizi di piantone e di pattuglia, secondo il principio della rotazione, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 23

Dotazione organica dei nuclei

1. La dotazione organica dei nuclei operativi è determinata dal comandante, tenuto conto dei rispettivi carichi di lavoro.

2. Il comandante provvede all'assegnazione del personale ai diversi nuclei operativi ed ai rispettivi uffici o servizi, in relazione alle specifiche relative necessità, in rapporto alle attitudini, alla professionalità ed alle specializzazioni conseguite, ai corsi di formazione svolti, alle capacità professionali dimostrate, all'anzianità di servizio nonché all'età e all'esigenza di un periodico avvicendamento.

3. La assegnazione del personale ai diversi nuclei ha valenza organizzativa interna e risponde all'esigenza di proficuo impiego e valorizzazione della specializzazione acquisita dagli appartenenti al Corpo nei settori di interesse delle funzioni di polizia locale; tale assegnazione non esclude il temporaneo impiego degli addetti anche presso un nucleo diverso da quello di appartenenza o comunque l'obbligo dello svolgimento, se richiesto, di ogni mansione propria della figura professionale e grado ricoperti.

Art. 24

Compiti del comandante

1. Al comandante del Corpo, che esplica le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano la dirigenza nella pubblica amministrazione, compete, al fine del raggiungimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e del principio di economicità:

- a) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico operativo dei servizi e degli uffici appartenenti al Corpo;
- b) l'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo;
- c) l'attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi nonché il controllo dei relativi risultati;
- d) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;
- e) esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti;
- f) proporre alla Conferenza dei sindaci gli interventi diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
- g) emanare le direttive e le disposizioni interne al Corpo, ivi compresa la redazione dei servizi giornalieri e la programmazione mensile, onde assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dalla Conferenza dei sindaci;
- h) coordinare i servizi e le operazioni di protezione civile demandate al Corpo;
- i) curare i rapporti coi responsabili degli altri servizi comunali interessati all'espletamento di attività complementari o di supporto al fine di garantirne maggiore speditezza e migliori effetti;
- j) attuare le disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza e collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
- k) rappresentare il Corpo nelle relazioni interne ed esterne ed in occasione di funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche civili, ogni qualvolta ne sia data disposizione dal presidente della conferenza dei sindaci;

-
- l) organizzare, dirigere e coordinare personalmente gli uffici e l'espletamento di servizi particolarmente importanti, delicati e complessi, allorché lo ritenga opportuno ovvero in sostituzione del vice comandante o dei Coordinatori competenti assenti, impediti o negligenti;
 - m) assegnare gli addetti ai diversi nuclei operativi e impartire loro le direttive;
 - n) verificare con periodicità la funzionalità dei servizi e degli uffici mediante servizi ispettivi;
 - o) proporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;
 - p) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dagli accordi di lavoro assumendone le responsabilità civili, penali e amministrativo - contabili.

2. Il comandante del Corpo ha la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi fissati per il Corpo.

3. Il comandante non può allontanarsi dal territorio dei comuni convenzionati senza avere preventivamente organizzato la sua sostituzione e comunicato la propria reperibilità al presidente della conferenza dei sindaci; nei casi di somma urgenza e necessità è sufficiente che egli ne dia successiva immediata comunicazione, anche verbale.

4. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

5. Per quanto sopra il comandante svolge le funzioni di datore di lavoro nei confronti delle persone da lui dipendenti come previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Art. 25

Compiti del vice comandante

1. Al vice comandante del Corpo compete:

- a) sostituire il comandante assente o impedito dal servizio;
- b) coadiuvare il comandante nell'espletamento delle sue funzioni;
- c) espletare i compiti assegnati dal comandante;

2. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 26

Compiti dei coordinatori

1. Ai coordinatori del Corpo compete:

- a) dirigere uno o più nuclei operativi;
- b) coadiuvare il comandante e gli altri funzionari nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) coordinare le attività di polizia locale rispettivamente demandate ai nuclei operativi;
- d) istruire pratiche connesse all'attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazioni di leggi e regolamenti;
- e) redigere relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi nelle diverse funzioni di polizia locale;
- f) elaborare dati che richiedano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto di direttive di massima;
- g) coordinare quotidianamente gli agenti assegnati al nucleo operativo, assicurandosi che gli stessi adempiano esattamente alle disposizioni ricevute ed ai propri doveri di istituto;
- h) coadiuvare ed assistere gli agenti assegnati al nucleo operativo nell'espletamento della loro attività nei casi in cui essi ne hanno bisogno;
- i) ricevere dai dipendenti assegnati ai loro nuclei le istanze dirette ai propri superiori e trasmetterle, con annesse le proprie annotazioni, per via gerarchica al comandante;
- j) la responsabilità dei beni assegnati al nucleo operativo;
- k) emanare prescrizioni dettagliate del lavoro agli agenti assegnati al nucleo operativo;
- l) presentare al Comando proposte dirette ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e la produttività dell'azione amministrativa;
- m) relazionare ai propri superiori su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza ed approntare i provvedimenti obbligatori da adottare;
- n) tenere i rapporti con i responsabili degli altri nuclei operativi al fine di un migliore coordinamento delle rispettive attività complementari;
- o) attuare le disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza e collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
- p) relazionare al superiore in merito ai comportamenti, anche omissivi, compiuti dagli agenti assegnati al nucleo operativo in violazione dei rispettivi doveri;

q) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dai superiori gerarchici.

2. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 27

Compiti degli agenti di polizia municipale

1. Agli agenti polizia municipale, nell'ambito delle disposizioni particolari loro impartire, compete di espletare tutte le mansioni relative le funzioni di istituto ed in particolare:

- a) espletare i servizi cui sono assegnati;
- b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle ordinanze inerenti le funzioni di polizia municipale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza di cui ai precedenti articoli;
- c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
- d) prestare opera di soccorso in occasione di incidenti stradali, di calamità e disastri;
- e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
- f) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali d'ufficio e su richiesta dei competenti organi;
- g) assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche civili e religiose, fornire la scorta d'onore al gonfalone dei comuni convenzionati;
- h) accertare e contestare le violazioni nei modi e termini prescritti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze;
- i) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque sia richiesta la loro opera;
- j) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- k) prevenire e sedare risse e litigi, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri organi di polizia;
- l) tutelare la quiete e la sicurezza pubblica da rumori, schiamazzi e molestie;
- m) prestare assistenza a minori ed a quanti versino in evidente stato di bisogno fisico o psichico, causato anche da dipendenza da droga e alcool;
- n) far cessare prontamente l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi e di ogni altra attività il cui svolgimento sia soggetto ad autorizzazione di una pubblica autorità;
- o) se richiesto, relazionare quotidianamente al Comando del Corpo del servizio svolto e degli atti emanati;
- p) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione delle norme penali;
- q) fare rapporto di ogni reato di cui vengano comunque a conoscenza e presentarlo senza ritardo al proprio Comando per il successivo inoltro all'autorità giudiziaria;
- r) assicurare che le attività commerciali nei mercati e nelle fiere si svolgano nel rispetto della vigente normativa in materia, impedendo l'esercizio dei giochi d'azzardo;
- s) impedire, se abusive, l'affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- t) utilizzare la forza soltanto nei casi di assoluta indispensabilità e nelle fattispecie previste dalle leggi, nonché per difendere se stessi, o gli altri, per legittima difesa o per stato di necessità;
- u) compiere quant'altro demandato loro dalle vigenti norme legislative e regolamentari e dai superiori gerarchici.

CAPO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 28

Cura della persona

1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, che possono arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dell'amministrazione dei comuni convenzionati.

2. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

3. È vietato variare la foggia dell'uniforme. È altresì vietato usare orecchini, collane o altri monili che alterino l'aspetto formale dell'uniforme o pregiudichino l'incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione della natura del servizio da svolgere.

Art. 29

Presentazione in servizio

1. Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo, allorché quotidianamente assumono servizio, di prendere visione preventivamente degli ordini di servizio giornalieri cui devono adempiere.

2. L'orario di servizio è quello stabilito dai fogli di servizio. Gli addetti al Corpo devono presentarsi in Comando, all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona, nel vestiario, nell'equipaggiamento.

3. Il vigile che per qualsiasi motivo non possa prendere regolarmente servizio deve tempestivamente darne comunicazione al Comando e comunque prima che il servizio abbia inizio.

Art. 30

Comportamento in servizio

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

2. Gli addetti al Corpo nel disimpegnare le mansioni di competenza devono esercitare attività preventiva per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, allo scopo di prevenire le infrazioni. In particolare devono:

- a) prestare la propria opera con la massima diligenza, correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività;
- b) astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro ed al prestigio delle Amministrazioni comunali convenzionate e del Corpo;
- c) mantenere anche fuori servizio una condotta conforme alla dignità delle proprie pubbliche funzioni;
- d) conformare la propria condotta in servizio alle norme di legge e di regolamento;
- e) collaborare e, ove occorra, sostituirsi con i colleghi per assicurare il migliore espletamento del servizio;
- f) nei rapporti con il pubblico avere un comportamento corretto ed educato tale da stabilire tra Amministrazione e cittadino un rapporto di fiducia e collaborazione;
- g) evitare durante il servizio di dilungarsi in discussioni con cittadini, anche in relazione all'espletamento di mansioni di istituto, comunque garantendo un'adeguata informazione;
- h) osservare, riguardo a provvedimenti e pratiche od operazioni relative ai servizi d'istituto che devono rimanere riservate, l'obbligo del segreto d'ufficio;
- i) nel caso di servizi per i quali è disposto il cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia arrivato il personale che deve sostituirlo.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del regolamento organico del personale dipendente del comune di appartenenza.

Art. 31

Saluto

1. Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia tra colleghi e verso i cittadini con cui i componenti del Corpo si incontrano per motivi di ufficio.

2. I componenti del Corpo in servizio di rappresentanza, nelle cerimonie solenni e quando incontrano il cittadino per motivi d'ufficio salutano secondo le modalità previste per le Forze Armate che attualmente prevedono di portare la mano destra aperta e a dita unite e distese all'altezza della visiera del berretto. In tutti gli altri casi il saluto potrà essere reso nella forma e nel modo più consoni alle circostanze, ispirandosi sempre e comunque ai principi del comune senso dell'educazione, della cortesia e dell'altrui civico rispetto.

Art. 32

Rapporti gerarchici

1. Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo di osservare e di eseguire gli ordini impartiti nei limiti del rispettivo stato giuridico, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e delle proprie mansioni.

2. Le disposizioni emanate devono essere attinenti al servizio, non eccedere i compiti d'istituto e non ledere la dignità umana e professionale di coloro cui sono dirette.

3. Qualora, nell'esercizio delle proprie mansioni, l'addetto rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne, per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente. Ove non fosse possibile ricevere ulteriori direttive l'addetto deve impegnarsi a superare le difficoltà che incontra nell'esecuzione dell'ordine evitando, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

4. L'addetto, al quale sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, esplicitandone le ragioni, allo stesso superiore che ha impartito l'ordine.

5. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darne esecuzione.

6. L'addetto non deve, comunque, eseguire l'ordine, quando l'atto ordinatogli sia previsto come reato dalla legge penale.

Art. 33

Servizi fuori territorio

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere utilizzati per attività da svolgersi fuori del territorio dei comuni convenzionati, previa autorizzazione del sindaco che presiede a turno la conferenza dei sindaci dei comuni convenzionati su richiesta del comandante nei seguenti casi:

a) ai fini di collegamento o di attività inerenti il servizio;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri ovvero per rafforzare altri Corpi in servizio di polizia municipale in particolari occasioni eccezionali. In tal caso l'impiego è ammesso purché esistano piani o accordi tra il sindaco che presiede a turno la conferenza dei sindaci dei comuni convenzionati e l'Ente fruitore e sia data preventiva comunicazione al Commissario del Governo.

2. È consentito al singolo appartenente al Corpo, allorché sia in servizio, di continuare a svolgere fuori del territorio comunale, di propria iniziativa e senza necessità di alcuna autorizzazione, soltanto le operazioni di polizia giudiziaria purché si trovi in caso di necessità dovuta alla flagranza del reato commesso nel territorio dei comuni convenzionati. Al termine dell'operazione deve darne immediata comunicazione al sindaco presidente della conferenza dei sindaci.

Art. 34

Inidoneità fisica

1. Gli appartenenti al Corpo dichiarati dalla competente autorità sanitaria temporaneamente inabili per motivi di salute ad alcuni servizi di istituto sono utilizzati, possibilmente nell'ambito della qualifica funzionale e della figura professionale rivestite, per altri compiti nell'ambito del Corpo e per il tempo strettamente necessario per il pieno recupero dell'efficienza psicofisica.

2. Nei confronti degli addetti al Corpo riconosciuti inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli si applicano le disposizioni previste dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.

Art. 35

Accertamenti medici

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia sono sottoposti, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali e di legge, a periodici accertamenti delle condizioni di salute in relazione alla natura del servizio svolto.

CAPO VI NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 36

Ordini giornalieri

1. I servizi vengono prestati sulla base di ordini giornalieri e ordini permanenti. I primi sono relativi ai singoli servizi prestati, sono disposti per iscritto o verbalmente, e cessano di avere validità alla fine del servizio. I secondi sono quelli che prevedono e disciplinano un determinato servizio e hanno validità sino a quando il servizio permane, oppure l'ordine non venga modificato o revocato.

2. Il servizio quotidiano determina l'attività che ogni componente del Corpo dovrà svolgere durante la giornata e viene inserito nel registro di raccolta dei servizi, di norma, entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce.

3. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al personale interessato.

4. Il servizio quotidiano indica: cognome e nome, qualifica personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento necessario, sigla degli automezzi in dotazione.

5. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere conoscenza del servizio quotidiano prima del turno di lavoro.

6. Se durante il turno di lavoro sorge la necessità di modificare gli ordini giornalieri questi devono essere tempestivamente comunicati al personale cui si riferiscono.

Art. 37

Esecuzione del servizio

1. Gli ordini quotidiani di servizio devono essere eseguiti a meno che non sorga la necessità di impedire o reprimere reati flagranti.

2. Se più dipendenti vengono incaricati del medesimo servizio ne ha il comando e la responsabilità dell'esecuzione quello superiore in via gerarchica.

3. Al termine di servizi specifici gli incaricati riferiscono sull'andamento degli stessi a chi ne ha disposto l'esecuzione.

4. Al termine del servizio quotidiano il personale è tenuto a riferire eventuali anomalie e riscontri mediante relazione di servizio.

5. I componenti le pattuglie, al termine del servizio, presentano i relativi rapporti debitamente compilati su appositi moduli predisposti dal Comando.

Art. 38

Orario di servizio e orario di lavoro

1. Per le esigenze di funzionalità del Corpo ed al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza l'orario di servizio è articolato attraverso turni giornalieri di lavoro.

2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio.

3. La fascia oraria all'interno della quale si articola il turno ordinario di servizio giornaliero è stabilita dal sindaco che presiede a turno la conferenza permanente dei sindaci dei comuni convenzionati e su proposta del comandante del Corpo.

4. Per ordini legalmente dati da autorità ovvero nei casi dovuti a calamità o eventi eccezionali ed imprevedibili comportanti pericoli per la sicurezza o l'incolumità pubblica, il comandante può ordinare al personale di prestare la propria opera con articolazione oraria diversa da quella normalmente svolta, o con turni di servizio diversi da quelli regolari.

5. Il comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze del Corpo in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare assicurando la propria presenza per un numero di ore non inferiore a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi.

6. Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.

7. I riposi settimanali sono programmati dal Comando, tenendo presenti le esigenze di servizio e quelle del personale.

Art. 39

Obblighi di permanenza in servizio

1. Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo può esser fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

2. Qualora il protrarsi dell'orario di servizio comporti una prestazione lavorativa giornaliera superiore a 12 ore, è necessario l'assenso del dipendente interessato.

3. La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal comandante o dal Responsabile preposto alla direzione di esso.

Art. 40

Congedo ordinario

1. Il Comando, tenuto conto delle esigenze di servizio e possibilmente delle richieste del personale, determina i turni di congedo ordinario.

2. Il congedo ordinario è concesso dal comandante e può essere sospeso secondo le norme previste dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.

3. Di norma, il numero di personale complessivamente assente non deve superare la metà degli effettivi.

Art. 41

Reperibilità

1. Ai componenti il Corpo può essere richiesta la reperibilità a turno secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.

2. La reperibilità si attiva di regola secondo un calendario predisposto.

3. Nel caso di eventi eccezionali che comportino pericolo immediato per la salute pubblica o analoghi gravi pericoli, agli addetti al Corpo può essere fatto obbligo di essere reperibili secondo disposizioni emanate dal comandante.

4. Il personale comandato di reperibilità deve comunicare il proprio recapito aggiornato per poter essere immediatamente rintracciabile e, quando richiesto, deve raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile.

5. Il personale impiegato in servizi dove è attivata la reperibilità che, per qualsiasi motivo, non possa presentarsi in servizio, deve darne comunicazione almeno un'ora prima dell'orario di inizio del proprio turno al comandante per l'adozione dei conseguenti adempimenti.

Art. 42

Restituzione equipaggiamento speciale

1. Gli appartenenti al Corpo, allorché cessano per qualsiasi causa dal servizio, devono restituire tutti gli oggetti di equipaggiamento per servizi speciali.

Art. 43

Strumenti operativi e veicoli in dotazione

1. Le caratteristiche degli strumenti operativi e dei veicoli in dotazione al Corpo sono disciplinati dalla legge provinciale 28/93.

2. Agli agenti è inoltre assegnata una mazzetta di segnalamento in gomma bianca rigida per dirigere il traffico della lunghezza di 40/50 centimetri.

3. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e/o farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

4. Gli strumenti, i veicoli, le apparecchiature tecniche e la mazzetta di segnalamento possono essere assegnate in dotazione ai singoli sia temporaneamente, sia in maniera permanente.

Art. 44

Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

1. I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

2. Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli.

3. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta.

4. È competenza del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.

5. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.

6. I danni o i guasti causati ai veicoli, per colpa grave od incuria dei consegnatari, sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa sarà loro addebitata, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari. Gli autoveicoli, devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito deve compilare l'apposito libretto.

Art.45

Uso dell'arma d'ordinanza

1. Gli appartenenti al Corpo addetti a servizi di pattuglia sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale adottato con D.M. 4.3.1987 n. 145.

2. La dotazione e l'impiego dell'arma, l'utilizzo di eventuali mezzi di coercizione e l'individuazione dei servizi da svolgersi armati sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comune capofila su parere conforme della Conferenza dei sindaci.

3. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

4. Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma e compiono annualmente le esercitazioni al poligono ai sensi di legge.

5. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità da parte del comandante o di un suo incaricato.

CAPO VII

ACCESSO

AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art.46

Accesso al Corpo intercomunale

1. Le modalità di conferimento dei posti di ruolo degli addetti al Corpo sono determinate dal regolamento organico del personale dipendente del Comune che procede all'assunzione.

2. I requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali sono stabiliti, per quanto non previsto nei successivi articoli, dal regolamento organico del comune che procede all'assunzione.

3. Una volta assunto il servizio, è esclusa per tutta la durata della convezione per la gestione associata del servizio di polizia locale, la possibilità di essere trasferiti, su domanda, in altri settori dell'amministrazione comunale.

Art.47

Requisiti particolari per l'accesso

1. Oltre ai requisiti generali per l'accesso, previsti dal regolamento organico del personale dipendente del Comune, gli ufficiali ed agenti addetti al Corpo devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestanti l'idoneità fisica al servizio di polizia locale:

- a) normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale liminare;
- b) apparato dentario tale da assicurare una regolare funzione masticatrice;
- c) normalità del senso cromatico e luminoso;
- d) avere un "visus" di dieci decimi per ciascun occhio anche con correzione di lenti; l'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti:
- e) miopia ed ipermetropia: 2 diottrie in ciascun occhio;
- f) astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
- g) essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio (sono comunque da considerarsi indisposizioni fisiche quelle specificate dall'art. 2 del D.P.R. 23.12.1983 n. 904).

2. Il bando di concorso potrà prevedere che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone modalità e condizioni.

3. L'accertamento del requisito dell'idoneità fisica è demandato alla competente struttura sanitaria, e viene effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame nel caso di concorso pubblico, prima dell'assunzione del servizio, ovvero sugli aspiranti che avranno superato il test d'ammissione al corso nel caso di corso concorso.

4. Gli ufficiali ed agenti addetti al Corpo devono inoltre essere in possesso:

- a) della patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
- b) delle condizioni soggettive previste dall'art. 5 della L. 7 marzo 1986.

5. Non sono ammessi a concorso coloro che abbiano dichiarato di essere contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza ai sensi della L. 15 dicembre 1972, n. 772.

6. Il riscontrato difetto dei requisiti soggettivi psico-fisici od attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 48

Formazione ed aggiornamento professionale

1. Secondo le modalità stabilite dal comandante, gli addetti al Corpo sono tenuti a frequentare, con assiduità e diligenza, specifici corsi:

- a) di formazione professionale per il personale neoassunto;
- b) di specializzazione, di aggiornamento e di qualificazione anche nelle relazioni con gli utenti, per il personale già in servizio a tempo indeterminato.

2. Nel primo mese, gli agenti neoassunti sono affiancati, durante il servizio esterno, da personale in divisa che funge da istruttore operativo;

3. Gli agenti già in servizio, con il proprio assenso e qualora venga disposto dal comandante, conseguono, a spese dei comuni convenzionati, la patente di tipo "A".

Art. 49

Istruzione ed aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene altresì assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

3. Tutti gli appartenenti al Corpo sono addestrati all'uso dell'arma in dotazione ed al pronto soccorso sul posto mediante frequenza di specifici corsi di preparazione.

Art. 50

Addestramento fisico

1. Le Amministrazioni convenzionate favoriscono e promuovono la pratica sportiva del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperamento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.

2. È compito del comandante programmare e organizzare periodici corsi di addestramento ginnico sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

Art. 51

Partecipazione ai corsi di addestramento

1. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento culturali, di apprendimento delle tecniche operative e di tiro sono obbligatori.

2. Il comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi il personale che, sulla base di certificazione medica dichiarante la temporanea indisponibilità, ne faccia richiesta.

CAPO VIII

RICONOSCIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 52

Riconoscimenti

1. L'attività, la diligenza in servizio e segnatamente le azioni di merito sono premiate in uno dei seguenti modi:

- a) elogio verbale del comandante;
- b) encomio scritto del sindaco presidente della conferenza dei sindaci;
- c) encomio solenne deliberato dalla conferenza dei sindaci.

2. Gli elogi ed encomi sono inseriti nel fascicolo personale dell'interessato e costituiscono titolo valutabile nei concorsi e prove selettive interni.

Art. 53

Responsabilità disciplinare

1. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generali del servizio o tiene un comportamento non conforme alla qualifica, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme contrattuali.

2. La responsabilità, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la dispensa dal servizio per incapacità professionale o scarso rendimento, la destituzione e la riammissione in servizio, per quanto non previsto dalle norme contrattuali, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 54

Festa annuale del Corpo Intercomunale di polizia locale

1. La festa del patrono San Sebastiano è solennizzata con cerimonia predisposta ed organizzata dal comandante.

Art. 55

Servizio di scorta al gonfalone

1. Nelle manifestazioni in cui è prevista la presenza del gonfalone dei comuni convenzionati, il personale della polizia municipale addetto, provvederà ad indossare la grande uniforme ed a portare il gonfalone.

Art. 56

Patrocinio Legale

1. In materia di patrocinio legale si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 36 della L.R. 05.03.1993 n. 4 e s.m. e dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.

Art. 57

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo intercomunale di polizia locale le disposizioni del regolamento organico del comune di rispettiva appartenenza.

Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni altro regolamento adottato dai comuni convenzionati in materia e diventa operativo in concomitanza all'attivazione della convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale.

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 -	Contenuto del regolamento-----	pag.1
Art. 2 -	Fonti normative -----	pag.1
Art. 3 -	comunicazione del regolamento -----	pag.1

CAPO II

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 4 -	Funzioni di polizia locale-----	pag.1
Art. 5 -	Funzioni di polizia municipale -----	pag.2
Art. 6 -	Funzioni di polizia giudiziaria -----	pag.2
Art. 7 -	Funzioni di pubblica sicurezza-----	pag.2
Art. 8 -	Funzioni di polizia stradale-----	pag.3

CAPO III

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 9 -	Istituzione del Corpo Intercomunale di polizia locale-----	pag.3
Art. 10 -	Direzione e vigilanza -----	pag.3
Art. 11 -	Dipendenza -----	pag.4
Art. 12 -	Stato giuridico del personale -----	pag.4
Art. 13 -	Dotazione organica-----	pag.4
Art. 14 -	Gradi e simboli distintivi -----	pag.5
Art. 15 -	Qualifiche rivestite dal personale del Corpo-----	pag.5
Art. 16 -	Gerarchia interna -----	pag.5
Art. 17 -	Uniformi -----	pag.5
Art. 18 -	Placca e tesserino di riconoscimento-----	pag.5
Art. 19 -	Modalità per indossare l'uniforme -----	pag.6

CAPO IV

SERVIZI E NUCLEI OPERATIVI

Art. 20 -	Tipologia dei servizi -----	pag.6
Art. 21 -	Istituzione servizi -----	pag.6
Art. 22 -	Nuclei operativi -----	pag.7
Art. 23 -	Dotazione organica dei nuclei -----	pag.8
Art. 24 -	Compiti del comandante -----	pag.8
Art. 25 -	Compiti del vice comandante-----	pag.9
Art. 26 -	Compiti dei Coordinatori-----	pag.9
Art. 27 -	Compiti degli agenti di polizia Municipale -----	pag.9

CAPO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 28 -	Cura della persona -----	pag.10
Art. 29 -	Presentazione in servizio -----	pag.11
Art. 30 -	Comportamento in servizio -----	pag.11
Art. 31 -	Saluto -----	pag.11
Art. 32 -	Rapporti gerarchici -----	pag.11
Art. 33 -	Servizi fuori territorio -----	pag.12
Art. 34 -	Inidoneità fisica -----	pag.12
Art. 35 -	Accertamenti medici -----	pag.12

CAPO VI

NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 36 -	Ordini giornalieri-----	pag.12
Art. 37 -	Esecuzione del servizio -----	pag.13
Art. 38 -	Orario di servizio e orario di lavoro-----	pag.13
Art. 39 -	Obblighi di permanenza in servizio -----	pag.13
Art. 40 -	Congedo ordinario-----	pag.14
Art. 41 -	Reperibilità -----	pag.14
Art. 42 -	Restituzione equipaggiamento speciale-----	pag.14
Art. 43 -	Strumenti operativi e veicoli in dotazione -----	pag.14
Art. 44 -	Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione -----	pag.14
Art. 45 -	Uso dell'arma di ordinanza-----	pag.15

CAPO VII
ACCESSO AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 46 -	Accesso al Corpo intercomunale -----	pag.15
Art. 47 -	Requisiti particolari per l'accesso -----	pag.15
Art. 48 -	Formazione ed aggiornamento professionale-----	pag.16
Art. 49 -	Istruzione ed aggiornamento professionale-----	pag.16
Art. 50 -	Addestramento fisico -----	pag.16
Art. 51 -	Partecipazione ai corsi di addestramento-----	pag.16

CAPO VIII
RICONOSCIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 52 -	Riconoscimenti-----	pag.16
Art. 53 -	Responsabilità disciplinare -----	pag.17

CAPO IX
NORME FINALI

Art. 54 -	Festa annuale del Corpo Intercomunale polizia locale -----	pag.17
Art. 55 -	Servizio di scorta al Gonfalone della Città -----	pag.17
Art. 56 -	Patrocinio Legale -----	pag.17
Art. 57 -	Norma di rinvio -----	pag.17
Art. 58 -	Entrata in vigore-----	pag.17

Il presente regolamento è stato approvato:

dal Consiglio comunale del Comune di Storo con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Bondone con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Condino con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Brione con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Cimego con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Castel Condino con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Pieve di Bono con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Prezzo con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Bersone con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Daone con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Praso con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Lardaro con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Roncone con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Bondo con delibera del ___ n: ___

dal Consiglio comunale del Comune di Breguzzo con delibera del ___ n: ___